

COMUNE DI MASI TORELLO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

**APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL
23/02/2021**

INDICE

- Art. 1 Disposizioni generali**
- Art. 2 Funzionario responsabile**
- Art. 3 Soggetto passivo**
- Art. 4 Domanda di occupazione e rinnovo**
- Art. 5 Criteri per la determinazione del canone**
- Art. 6 Suddivisione del territorio in zone**
- Art. 7 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**
- Art. 8 Modalità e termini per il versamento del canone**
- Art. 9 Agevolazioni**
- Art. 10 Occupazioni abusive**
- Art. 11 Sanzioni**
- Art. 12 Rimborsi**
- Art. 13 Accertamento e riscossione coattiva**
- Art. 14 Autotutela**
- Art. 15 Rinvio**
- Art. 16 Entrata in vigore**

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento;
3. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. La gestione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate può essere espletata in forma diretta o affidata a terzi.
2. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
3. In caso di gestione affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al punto 2 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione,

indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Articolo 4 - Domanda di occupazione e rinnovo

1. Le procedure autorizzative delle concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Articolo 5 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - Giornaliera;
 - Annua.
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
 - f) oneri derivanti dall'utilizzo di utenze quali energia elettrica, acqua corrente, etc.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
7. Per la fattispecie di occupazioni nei mercati effettuate dagli operatori commerciali cosiddetti "spuntisti" viene stabilita una tariffa forfettaria pari ad € 5,00 per ogni giornata di effettivo utilizzo del suolo pubblico.

Articolo 6 - Suddivisione del territorio in zone

1. Il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici. I Coefficienti di valutazione economica per la determinazione del canone di concessione sono graduati in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.

A tal fine, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 (due) categorie a seconda della loro importanza:

categoria 1[^]: centri abitati, delimitati come stabilito dall'art. 4 del Codice della Strada vigente;

categoria 2[^] : località e territorio rimanente

Articolo 7 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee dei non titolari di concessione sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 4(quattro)ore. Le frazioni di ora vengono sempre arrotondate all'ora intera. Oltre le 4(quattro), l'occupazione è da considerarsi a giornata intera.

Articolo 8 - Modalità e termini per il versamento del canone

1. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.

2. Il canone deve essere corrisposto di norma in un'unica soluzione. Qualora l'importo superi euro 258.23, il pagamento del canone dovuto può essere effettuato, su richiesta del titolare, della concessione in due rate di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo, 30 settembre, In questo caso il versamento totale del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Per le occupazioni temporanee, dei titolari di concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 3.00;

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. per gli "spuntisti" il pagamento deve essere effettuato in maniera anticipata. E' possibile cumulare in un unico versamento più giornate di occupazione. L'assegnazione del posteggio è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore della ricevuta di avvenuto versamento

Articolo 9 - Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 34 per cento(34%) sul canone per occupazione temporanea determinato.

2. Le riduzioni di cui al comma 1. sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 10 - Occupazioni abusive

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;

2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente

Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima, con le modalità previste dal vigente regolamento mercati e fiere;

3. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza;

4. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;

5. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne; Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 845, articolo 1 della L. 160/2019.

2. Per le occupazioni realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento. Si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

5. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

6. L'ente procede, in caso di inerzia dei responsabili, alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

7. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.

Articolo 12 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Le procedure e i limiti per il rimborso sono stabiliti nel vigente Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

Articolo 13 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Le procedure e i limiti per l'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate sono stabilite all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali e regolamento per la riscossione coattiva delle entrate”;

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 14 - Autotutela

1. L'intestatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata. Tale istanza deve essere fatta pervenire a questo comune entro il termine di sessanta giorni;

2. Con provvedimento motivato il funzionario responsabile può sospendere l'esecutività, oppure annullare in tutto o in parte un proprio atto ritenuto illegittimo o privo di fondamento;

3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicata, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza

Articolo 15 - Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 16 - Entrata in vigore

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile

ALLEGATO A

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA STANDARD E DEI COEFFICIENTI
MULTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI**

TARIFFA STANDARD	
Annuale	30,00
Giornaliera	0,60

OCCUPAZIONI TEMPORANEE AREE DI MERCATO		
	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA 1^ CATEGORIA centri abitati, delimitati come stabilito dall'art. 4 del Codice della Strada vigente Vie e piazze centrali	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA 2^ CATEGORIA località e territorio rimanente
Ambulanti e produttori agricoli	0.877	0.656
Coefficienti aree mercati ambulanti e produttori agricoli area attrezzata	0.175	0.131
Coefficienti aree mercati ambulanti e produttori agricoli area attrezzata con allacci	0.245	0.183
Coefficienti aree mercati ambulanti e produttori agricoli area attrezzata con allacci e banco refrigerato	0.325	0.250

COMPONENTE TARI GIORNALIERA OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Banchi beni durevoli	0,0164 €/mq
Banchi generi alimentari	0,0519 €/mq

La **tariffa standard giornaliera** va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella sopra. L'importo ottenuto va poi moltiplicato per i mq e per i giorni di occupazione.

$TS \times CE \times Mq \times GG$

In caso di occupazione giornaliera, **dei non titolari di concessione**, inferiore alle 4(quattro) ore, si fraziona l'importo ottenuto per le ore effettive di occupazione, arrotondando le frazioni di ora sempre all'ora intera. Oltre le 4(quattro) ore, viene calcolato il canone a giornata intera.

$[(TS \times CE \times Mq \times GG):24] \times \text{Ore occupazione}$

All'importo così ottenuto, indifferentemente che l'occupazione sia oraria o giornaliera, per le sole occupazioni temporanee, va sommato l'importo calcolato moltiplicando la componente TARI corrispondente alla categoria merceologica per i mq di occupazione e per i giorni.

$TARI \times Mq \times GG$

Importo occupazione + Importo Tari = Canone

Per le occupazioni dei **titolari di concessione** nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 34 per cento (34%) sul canone per occupazione temporanea determinato.